



SENT.	504/05
CONT.	1078/03
CRON.	1128/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE LAVORO

nella persona del giudice unico Dott. Domenica Maria Tiziana
LATELLA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1078/2003 R.G. a cui è
stata riunita la causa N. 1288/2003 R.G. promossa da:

(omissis)



tutti elettivamente domiciliati in VIA GRANDE, 82 -
LIVORNO, presso e nello studio dell'avv. ALTINI CLAUDIO
che li rappresenta e difende;

RICORRENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA C/O PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI
LIVORNO

elettivamente domiciliato in VIA MARRADI 120 - LIVORNO,
presso e nello studio dell'avv. PAGLIARO ANGELO che lo
rappresenta e difende;

RESISTENTE



in punto a:

"222050 - retribuzione"

CONCLUSIONI

Il procuratore dei RICORRENTI chiede e conclude:

Voglia il Giudice accogliere il ricorso.

Il procuratore del RESISTENTE chiede e conclude:

Voglia il Giudice respingere il ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due ricorsi collettivi rispettivamente depositati in data 30.5.2003 e 2.7.2003 i ricorrenti esponevano: che il loro rapporto di lavoro era regolamentato dal CCNL Settore Scuola 1998-2001 venuto in scadenza in data 31.12.2001; che il predetto CCNL, all'art. 1 punto 5, prevedeva l'istituto della vacanza contrattuale disponendo: *"Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52 comma 1 d.lgs. n. 29/93"*; che la piattaforma contrattuale era stata depositata tre mesi prima della scadenza del contratto; che, nonostante le richieste e l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca non aveva corrisposto ai dipendenti la prevista indennità.

Concludevano chiedendo accertarsi il loro diritto alla corresponsione da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'indennità per la vacanza contrattuale del rinnovo del CCNL settore scuola per le causali e le fonti di cui sopra nonché condannarsi al pagamento della predetta indennità nella misura e per il termine di legge ed in base al CCNL, dal dovuto al saldo, oltre interessi legali.

Si costituiva in ambedue le cause il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tramite il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Livorno, rappresentato e difeso dal responsabile dell'ufficio legale, con delega generale conferita dal Direttore Generale dell'Ufficio Regionale Scolastico per la Toscana, chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di causa.

Le cause non necessitavano di istruttoria e, previa riunione, venivano decise all'udienza del 29.6.2005, a seguito di discussione, mediante lettura del dispositivo in udienza, in assenza dei procuratori allontanatisi dopo la discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa n. 1078/2003 e la causa n. 1288/2003 sono state riunite avendo ad oggetto identiche questioni (art. 151 disp. att. c.p.c.).

Innanzitutto, occorre affrontare l'eccezione di parte ricorrente circa la mancata costituzione del Ministero convenuto sulla base del rilievo che il funzionario dell'amministrazione si sarebbe costituito solo per il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Livorno.



[Handwritten signature]

I Centri Servizi Amministrativi realizzano la presenza dell'amministrazione sul territorio e facilitano l'accesso ai procedimenti amministrativi in relazione alle competenze proprie dell'amministrazione residue allo Stato (art. 75 d.lgs. n. 300/99); essi provvedono all'assolvimento di funzioni amministrative di gestione dei ruoli provinciali, di reclutamento o di altre attività loro delegate.

Si tratta di articolazioni territoriali della Direzione generale regionale del Ministero della Pubblica Istruzione (l'art. 6, comma 1 del d.p.r. n. 347/2000 prevede che *" in ciascun capoluogo di regione è istituito l'ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale, che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa , al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione a norma della vigente legislazione. Esso assorbe gli uffici scolastici regionali di cui all'art. 613 del t.u. approvato con d.lgs. n. 297/1994 , che sono soppressi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed esercita le funzioni non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale dal presente regolamento o non conferite alle regioni e agli enti locali"*); invero, ogni direzione generale, a norma dell'art. 6 comma 2 del d.p.r. n. 347/2000 si organizza per funzioni e, sul territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche; il C.S.A. non è una dimensione a sé stante rispetto alla struttura della direzione ma una diretta articolazione dei suoi uffici.

La memoria di costituzione riporta nell'intestazione dell'atto "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Livorno"; inoltre, nella premessa si specifica che il dott. Pagliaro si costituisce in virtù della delega generale conferita dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico Regionale della Toscana.

Non sussistono dubbi, pertanto, in merito all'avvenuta costituzione in giudizio del Ministero convenuto, posto che il C.S.A. ne costituisce articolazione territoriale.

Passando al merito, il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.

I fatti risultano pacifici in causa in quanto non contestati dall'amministrazione convenuta. Il CCNL Settore Scuola 1998-2001, scaduto in data 31.12.2001, all'art. 1 punto 5, ha previsto l'istituto della vacanza contrattuale disponendo: *"Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità*

secondo le scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52 comma 1 d.lgs. n. 29/93 "

Come riportato da parte ricorrente nel ricorso introduttivo e non contestato dalla parte resistente, l'Accordo sul Costo del lavoro (Protocollo sulla politica dei redditi o dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo del 3.7.1993 sottoscritto il 23.7.1993) al punto 2.5 prevede " *dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto a partire dal mese successivo o dalla data di presentazione delle piattaforme, ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale tale importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata*".

Risulta altresì circostanza pacifica in causa perché non contestata che la piattaforma contrattuale sia stata depositata tre mesi prima della scadenza del contratto.

La difesa del Ministero convenuto, sulla scorta di un parere dell'ARAN, si è incentrata sui seguenti rilievi: - che l'eventuale relativo onere per la corresponsione dell'indennità, come del resto tutti gli oneri relativi ai contratti collettivi di lavoro, deve essere quantificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con un'apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 468/78, che ne deve stabilire specificamente la destinazione; -che il richiamo alla norma generale, art. 48 d.lgs. n. 165/2001 (art.52 d.lgs. n. 29/93 come sostituito prima dall'art. 19 del d.lgs. n. 470/93 e poi dall'art. 5 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14 commi da 2 a 4 del d.lgs. n. 387/1998) lascia presupporre che l'eventuale corresponsione della citata indennità di vacanza contrattuale attenga alle scelte strategiche del Governo e agli obiettivi generali della contrattazione collettiva e non può, pertanto, essere finalizzata solo ad una singola amministrazione o ad un solo comparto, ma a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni;- che, in base agli artt. 2, comma 3° Il capoverso e 45 comma 1, d.lgs. n. 165/2001, l'attribuzione di trattamenti economici ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni può avvenire soltanto tramite i contratti collettivi.

In realtà, la previsione contrattuale di cui trattasi non rimanda a successiva contrattazione la determinazione dell'*an* o del *quantum* del diritto ma stabilisce il diritto dei dipendenti del comparto alla corresponsione della indennità di vacanza contrattuale,

richiamandone le scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro e facendo riferimento alla procedura di cui all'art. 52 d.lgs. n. 29/93 (art. 48 d.lgs. 16572001) soltanto "per l'erogazione" di detta indennità e non già per la sua determinazione che, pertanto, in base all'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.) nonché al principio di conservazione del contratto, nella specie, della clausola contrattuale di cui trattasi (art. 1367 c.c.), non può che consistere in quella specificata dallo stesso Accordo sul costo del lavoro.

Peraltro, lo scopo evidente della predetta indennità è, da un lato, quella di sollecitare le parti al rinnovo contrattuale alla scadenza, in particolare, delle cadenze biennali di rinnovo della parte economica del CCNL di categoria e, dall'altro, quella di coprire il periodo di vacanza con un'erogazione provvisoria che è finalizzata al parziale ristoro del pregiudizio derivante dal mancato rinnovo contrattuale.

Per quanto esposto, la previsione ha carattere vincolante, costituendo in capo ai lavoratori, rappresentati dalle organizzazioni sindacali, diritti patrimoniali nei confronti dell'amministrazione.

L'art. 40 comma 4° comma del d.lgs. n. 165/2001 (art. 45 d.lgs. 29/93 e successive modif.) dispone che le amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi.

Conseguentemente, in base alle previsioni dell'Accordo sul costo del lavoro recepito nella previsione contrattuale citata e tenuto conto dei fatti pacifici in causa già menzionati, l'amministrazione va condannata al pagamento a favore dei ricorrenti della indennità di vacanza contrattuale dal 1°.4.2001 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza, nonché dal 1°.7.2001 nella misura del 50% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, oltre interessi legali sulle somme non corrisposte dalle singole scadenze fino al saldo.

Tenuto conto dell'assenza di giurisprudenza di legittimità sulla peculiare questione oggetto di causa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione al 50% delle spese di causa, liquidate per l'intero come da dispositivo e poste, per il restante 50%, a carico dell'amministrazione convenuta soccombente e a favore dei ricorrenti .

P.Q.M.

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
dichiara tenuta e condanna l'amministrazione convenuta al
pagamento a favore dei ricorrenti della indennità di vacanza

contrattuale dal 1°.4.2001^(*) nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza nonché dal 1°.7.2001^(**) nella misura del 50% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, oltre interessi legali sulle somme non corrisposte dalle singole scadenze fino al saldo ;
compensato il 50% delle spese processuali, dichiara tenuta e condanna l'amministrazione convenuta al pagamento a favore dei ricorrenti del restante 50% delle spese liquidate, per l'intero, in complessivi € 3891, di cui € 2491 per diritti, e € 1400 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali ex art. 15, T.F., IVA e CPA come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali.

Così deciso in data 29.6.2005

Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Domenica Maria Latella)

Il Funzionario di Cancelleria
(dr. Paolo VOGLINI)

Depositato in Cancelleria
Livorno

27 LUG. 2005



Il CANCELLIERE
Il Funzionario di Cancelleria
(dr. Paolo VOGLINI)

(*) CON PROCEDIMENTO IN DATA 27.7.2005, IL GIUDICE DEL LAVORO DR. SSA LATELLA, SOSTITUISCE NEL DISPOSITIVO DELLA PRESENTE SENTENZA, QUE È INDICATO L'ANNO 2001, L'ANNO 2002 (RIGA PRIMA E QUARTA DELLA PRESENTE PAGINA).

27 LUG. 2005

Il Funzionario di Cancelleria
(dr. Paolo VOGLINI)

